

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII LEGISLATURA

Doc. IV-ter
n. 8

RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITÀ AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE, NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO CIVILE

NEI CONFRONTI DEL SENATORE

MARIO MICHELE GIARRUSSO

procedimento civile n. 1608/2019 RG pendente presso il Tribunale di Agrigento

Trasmessa dal Tribunale di Agrigento

il 20 febbraio 2020

e pervenuta alla Presidenza del Senato il 6 marzo 2020

TRIBUNALE DI AGRIGENTO

SEZIONE CIVILE

ALLA SEGRETERIA GENERALE DEL
SENATO DELLA REPUBBLICA
PIAZZA MADAMA
00186 – ROMA

OGGETTO : trasmissione copia integrale del procedimento civile R.G. 1608/2019 tra CACI FILIPPO CT / GIARRUSSO MARIO MICHELE - G.I. dott.ssa SILVIA CAPITANO - Tribunale di Agrigento .

Facendo seguito all'ordinanza emessa dal giudice SILVIA CAPITANO in data 07/02/2020 , nel procedimento suddetto, si trasmette copia integrale degli atti del procedimento, al Senato della Repubblica , per la deliberazione di competenza .

Si trasmette, altresì , copia del supporto DVD del filmato audio / video del discorso tenuto il 31/03/2019 dal Senatore GIARRUSSO, depositato in cancelleria in data 18/12/2019, in uno alla comparsa di risposta , dagli Avv.ti Patrizia Gigante e Filippo Cocco , difensori del Senatore M. M. GIARRUSSO, così come disposto dal Giudice nell'ordinanza che si allega alla presente nota.

Il procedimento rimane sospeso fino alla deliberazione del Senato .

Agrigento, 20/02/2020



Con Osservanza
FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa Maria GUELI



R.G. 1608/2019**TRIBUNALE di AGRIGENTO**

Sezione Civile

Il giudice designato dr.ssa Silvia Capitano;

letti gli atti del **procedimento civile RG 1608/2019 vertente tra Caci Filippo /Giarrusso Mario Michele avente ad oggetto " diritti della personalità, diffamazione"**, sciogliendo la riserva assunta all'udienza;

osservato che il convenuto Mario Michele Giarrusso ha eccepito in via preliminare la riconducibilità dei fatti nell'ambito delle opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni di parlamentare ai sensi dell'art. 68 comma 1 Cost., richiedendo al giudice la pronuncia sull'eccezione di insindacabilità, e, in caso di rigetto della stessa, la trasmissione degli atti alla Camera di appartenenza ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L n. 140 del 2003;

rilevato che la questione pregiudiziale dell'immunità parlamentare svolge carattere assorbente su ogni altra eccezione di rito e di merito essendo noto che l'art. 68 Cost., comma 1, detta una scriminante di natura sostanziale per le opinioni espresse dai membri del Parlamento, applicabile anche direttamente dal giudice, in caso di mancata delibera della Camera di appartenenza ("in assenza di una deliberazione della Camera è infatti il magistrato dinanzi al quale pende la causa a pronunziarsi sull'esistenza o meno della prerogativa, avuto riguardo alle particolari circostanze del caso di specie, così Cass. civile sez. III, 05/12/2014, n.25739); lo stesso giudice deve invece negare l'applicazione di tale esimente (salvo sollevare conflitto di attribuzione) allorchè la Camera di appartenenza abbia espressamente affermato la sindacabilità della condotta del suo membro posta a base dell'azione giudiziaria (Cass. Sez. 5^a pen., 14 dicembre 2007 n. 46663);

visto l'art. 3 comma 4 della L 140/2003 ai sensi del quale se il giudice non ritenga di accogliere l'eccezione di immunità, provvede a trasmettere direttamente copia degli atti alla Camera alla quale il membro del Parlamento appartiene o apparteneva al momento del fatto; l'inciso "senza ritardo" sembrerebbe pertanto escludere la possibilità di concedere i termini istruttori ex art 183 comma 6 c.p.c. richiesti dalla difesa dell'attore alla prima udienza di comparizione;



visto altresì l' art. 5 della legge richiamata ai sensi del quale con l'ordinanza prevista dall'art.3, comma 4 l'autorità competente enuncia il fatto per il quale è in corso il procedimento indicando le norme di legge che si assumono violate;

osservato che, in sintesi, l'attore Filippo Caci si duole di alcune dichiarazioni rese dal senatore Mario Michele Giarrusso in suo danno, nel corso di una manifestazione di piazza tenutasi in data 31.3.2019 a Porto Empedocle (AG);

evidenzia in particolare l'attore di essere stato accusato dal Giarrusso << di svolgere la propria attività politica in modo illegale e con presunte collusioni con la criminalità organizzata: "Noi lo sappiamo chi ci sta dietro Caci e non lo sa soltanto Ida Carmina e i cittadini di Porto Empedocle. Lo sappiamo in Commissione Antimafia, in Parlamento e al Governo">>, "...Avvallando così "il sospetto" nell'opinione pubblica di possibili elementi investigativi dai quali il diffamante sarebbe direttamente informato per il suo ruolo di Parlamentare e di componente la Commissione antimafia" (cit. contenuto atto di citazione, pag. 2, 3 e 5);

viene così dedotta dal Caci la violazione dei principi di cui agli artt. 2 e 3 Cost. nonchè allegata la sussistenza di un danno ingiusto ex art 2043 c.c. con conseguente domanda di risarcimento del danno ;

dalla ricostruzione della vicenda operata da parte convenuta emerge che il Caci, attivo nella politica di Porto Empedocle e dell'agrigentino da molti anni, avrebbe sostenuto la Lista Civica del Comune di Porto Empedocle "Lista Nuova" cui appartiene la giovane figlia Marelù Caci -lista antagonista a quella del Sindaco eletto con il Movimento 5 Stelle Ida Carmina (pag. 8 comparsa di risposta);

in punto di diritto il convenuto contesta la domanda avversa sostenendo la natura prettamente politica delle dichiarazioni rese, in stretta continuità con il ruolo rivestito all'interno del Parlamento, in quanto dirette a divulgare le attività tipiche ivi svolte e le finalità politiche perseguite (specificamente, il senatore avrebbe operato in molteplici atti e funzioni parlamentari per la difesa della legalità e della trasparenza nell'azione amministrativa, la lotta alla corruzione, e la difesa dei diritti dei cittadini con particolare riguardo al territorio siciliano);

ciò premesso in fatto e in diritto, ritiene il Tribunale che - sia pur alla luce dei soli atti introduttivi delle parti e alla documentazione sinora prodotta in giudizio - , l'eccezione di immunità non appare meritevole di accoglimento in quanto le dichiarazioni del Giarrusso, rese nel contesto sopra indicato, sembrerebbero travalicare il nesso funzionale con il concreto esercizio delle funzioni parlamentari;

ritenuta pertanto la sussistenza dei presupposti per la trasmissione di copia degli atti al Senato per la deliberazione di competenza;



osservato che ai sensi del comma 5 dell'art 3 " *Se il giudice ha disposto la trasmissione di copia degli atti, a norma del comma 4, il procedimento è sospeso fino alla deliberazione della Camera e comunque non oltre il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti da parte della Camera predetta. La Camera interessata può disporre una proroga del termine non superiore a trenta giorni*";

al riguardo la Suprema Corte ha evidenziato che la sospensione del giudizio disposta ai sensi dell'art. 3, della l. n. 140 del 2003, " *perdura sino alla deliberazione della Camera di appartenenza ed in ogni caso non oltre il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti da parte della stessa (salva eventuale proroga non superiore a trenta giorni), sicché, decorso tale "spatium temporis", anche ove non sia intervenuta la decisione dell'organo parlamentare, le parti sono tenute a riassumere il giudizio entro il termine previsto dall'art. 297 c.p.c., altrimenti il processo si estingue ex art. 307 c.p.c.*" (Cass. Civ. sez. III, 31/07/2017, n.18944);

p.q.m.

visto l'art. 3 L 140/2003;

DISPONE la trasmissione a cura della cancelleria di copia degli atti del procedimento civile indicato in epigrafe al Senato della Repubblica per la deliberazione di competenza;

SOSPENDE il presente giudizio fino alla deliberazione del Senato e comunque non oltre il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti, salvo eventuale proroga non superiore a 30 gg. disposta dal Senato stesso.

Si comunicò.

Agrigento, 7 febbraio 2020

Il Giudice

Silvia Capitano

